OGGETTO: Ufficio del Giudice di Pace di Molfetta – Ayroldi Nicola Giovanni c/ Comando P.M. di Molfetta – Ricorso in opposizione ex legge 689/81, avverso verbale. n.52609 – Reg. 7206/2002 del 15.06.2002 (violazione dell'art. 142, comma 8° C.d.S.).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Giudice di Pace di Molfetta, con decreto notificato in data 30.01.2003, registrato al protocollo comunale con il n.4655, ha fissato per l'udienza del <u>23.04.2003</u> la comparizione delle parti per la discussione del ricorso n.35/C/2003 R.G.A.C.O. di opposizione ex L. 689/81, come modificata dal Dlgs 507/99, promosso, con istanza di sospensione cautelare, dal Sig. Ayroldi Nicola Giovanni c/ Comando di Polizia Municipale di Molfetta, avverso verbale n.52609 − Reg. 7206/2002 del 15.06.2002 (€ 138,28), sanzione comminata per violazione delll'art. 142, comma 8° del C.d.S. per superamento del limite di velocità previsto nel tratto di strada Via Giovinazzo (ex SS 16 in località "La Perla";
- Vista la nota in data 13 marzo 2003, con la quale il Responsabile del Corpo di P.M. Ten. Vincenzo Zaza, in riferimento al verbale di contestazione impugnato e alla memoria difensiva prodotta dal Sig. Ayroldi, ha consegnato quanto segue:
- "Da un punto di vista tecnico, l'accertamento della velocità, prevede che gli agenti incaricati, prima di iniziare il rilevamento degli illeciti, portano a termine una serie di procedimenti codificati, che hanno il compito di effettuare un autotest per consentire il perfetto funzionamento della apparecchiatura elettronica;
- Se la velocità accertata supera quella massima impostata, l'apparecchio scatta un fotogramma, che riprende la parte posteriore del veicolo e segnala la velocità misurata su un display;
- A questo punto l'accertamento è da considerarsi completato. Resta solo da vedere se gli agenti hanno avuto modo di poter contestare immediatamente gli addebiti. Infatti bisogna tenere presente che il veicolo deve transitare in corrispondenza del rilevatore, per cui quando l'accertamento viene portato a termine con la visualizzazione della velocità, il veicolo ha già superato di metri il punto di rilevamento;
- A questo punto bisogna intimare l'ALT o da tergo a mezzo trillo o paletta oppure segnalare davanti al mezzo di accostare a destra per fermarsi e per essere sottoposto a controllo;
- Se per la prima ipotesi a poco servono i fischietti, perché difficilmente saranno sentiti, per la seconda ipotesi bisognerebbe dotarsi di una doppia pattuglia, a valle rispetto al punto di accertamento;
- Quest'ultimo modo di procedere non può essere imposto da alcuna autorità, infatti la Cassazione ha più volte chiarito, in termini perentori, che le disposizioni in materia di servizio sono di esclusiva competenza del Comando da cui dipendono gli agenti (Cass. Sez. I sentenza 26.10.1994 n.8768);

- Invero, l'omessa contestazione immediata della violazione non costituisce condizione di invalidità dell'accertamento e, anche se per fatto dipendente dall'agente accertatore e non per materiale impossibilità, non rende improcedibile l'azione amministrativa o, comunque, non invalida la successiva ordinanza ingiunzione, qualora il verbale di accertamento sia stato notificato nei termini di legge (Cass. Civ. Sez. I 24.6.1991 29.5.1992 n.6527);
- Il suddetto indirizzo ha trovato ulteriore conferma in altre sentenze della Suprema Corte, sebbene la continuità di tale indirizzo giurisprudenziale è stata interrotta da due sentenze della sezione III (n.6123 del 18.6.99 e n.4010 del 1.2.2000) con le quali è stato rilevato che "la mancata contestazione immediata.....non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge".
- Ad ogni buon conto si precisa che la circolare 81 in data 2.8.2000 (prot. n.M/2413-12) del Ministero dell'interno, Dir. Gen. Per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, uff. studi per l'amministrazione generale e per gli affari legislativi, ha evidenziato che le due pronunce richiamate da ultimo non possono considerarsi espressione di un indirizzo giurisprudenziale consolidato. Pertanto la natura non ancora consolidata dell'orientamento espresso della Corte di Cassazione a fronte di una lunga serie di decisioni di segno nettamente contrario riflettenti il costante orientamento convergente di più sezioni, fa evincere che l'omissione della contestazione immediata resti pienamente legittima tutte le volte in cui si verta in una delle fattispecie indicate dall'Art.384 del regolamento di esecuzione al c.d.s. o comunque sussista per qualsiasi motivo la "materiale impossibilità della contestazione immediata, tale è il caso in cui l'accertamento sia stato effettuato utilizzando un modello omologato di autovelox, come nel caso in questione.
- <u>Da quanto sopra detto, emerge che salvo casi specifici quanto mai rari, in tutti gli altri, vi è la materiale impossibilità di contestare gli addebiti, prevista peraltro espressamente dal legislatore.</u>
- L'inseguimento infine, anche se compiuto con l'ausilio dei segnali di emergenza, appare un comportamento eccessivo a fronte di un pericolo per gli altri utenti della strada.";
- Visto, altresì, l'atto di indirizzo di G.C. n.304 del 06.12.2001;
- Ritenuto di costituirsi senza assistenza di difensore nel giudizio instaurato dal Sig. Ayroldi Nicola Giovanni dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica del presente atto, essendo irrilevante il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE. LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa, di costituirsi senza assistenza legale nel giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. Ayroldi Nicola Giovanni, meglio specificato in premessa, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) Di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di che trattasi.
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 4° comma del T.U. EE.LL. D. L.vo 18.08.2000, n.267.
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Legale per gli ulteriori adempimenti di rito.